



## COMUNE DI CASTELLANA GROTTI

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

### SETTORE POLIZIA LOCALE PROTEZIONE CIVILE RANDAGISMO

#### Ufficio Polizia Locale

Raccolta Ufficiale n. 982 del 29/12/2018

**OGGETTO:** Servizio di ricovero, custodia e mantenimento cani randagi - Ditta Piccole Impronte, da Castellana Grotte - Proroga al 31.12.2019. Impegno di spesa. CIG: Z20268A622.

#### IL RESPONSABILE

**Premesso:**

**che**, al fine di evitare ulteriore condizione di pregiudizio al benessere dei cani randagi ricoverati, già da tempo, presso il canile rifugio Piccole Impronte, da Castellana Grotte, quasi tutti affetti da gravi patologie da invecchiamento, con Atto Determinativo di questo Settore n. 28 del 29.12.2017 è stata prorogata, per l'anno 2018, in capo alla citata Azienda Piccole Impronte di Angela Console, da Castellana Grotte, l'esecuzione del servizio di "ricovero, custodia e mantenimento cani randagi", agli stessi patti e condizioni, anche di natura economica, del contratto in essere;

**che**, in virtù della impostazione dell'azione di contenimento del fenomeno del randagismo adottata negli ultimi periodi, l'ufficio procede mediante la microchippatura e sterilizzazione presso l'ASL BA- Putignano dei cani randagi, con conseguente reimmissione nella zona del territorio comunale di provenienza, previo breve periodo di osservazione e degenza presso una struttura adeguata, individuata con il sopradetto appalto in capo all'Azienda Piccole Impronte di Angela Console, da Castellana Grotte. In particolare l'Azienda si occupa:

a) *mantenimento, custodia e cura di n. 20 cani ospitati presso codesto canile, di cui una decina da oltre cinque anni;*

b) *ricovero e cura di cani malati o infortunati non reimmettibili sul territorio a causa delle patologie da cui sono affetti;*

Documento firmato digitalmente

*c) cani ricoverati in via d'urgenza presso codesto canile, anche per il tramite di associazioni animaliste, in attesa di adozione ed affidamento a privati, con durata del ricovero dalla microchippatura o dalla effettiva presa in carico, con apposita attestazione, alla data in cui la ASL BA prende atto o rilascia nulla osta al trasferimento di titolarità del cane, comprensivo di oneri per vaccinazione e test leishmaniosi;*

*d) cani ricoverati presso codesto canile a seguito di microchippatura e sterilizzazione, anche tramite associazioni animaliste, da parte della ASL BA, a partire dalla data di microchippatura\sterilizzazione alla data di reimmissione sul territorio ( max gg 10 ) con presa d'atto da parte di questo Settore;*

**rilevato che** tale impostazione nella trattazione del randagismo canino comporta nel breve - medio periodo una notevole riduzione dei costi per la custodia dei cani ricoverati, che non saranno ( tranne casi eccezionali ) più ricoverati a tempo indeterminato, con le relative notevoli spese fisse complessive per l'ente;

**rilevato che** le prestazioni, come richieste e sopra elencate, possono essere assicurate solo da una struttura presente in ambito comunale immediatamente raggiungibile e a disposizione per le criticità che si presentano, spesso nei giorni festivi, con disponibilità flessibile al ricovero temporaneo finalizzato alla adozione e alla reimmissione dei randagi sul territorio;

**rilevato altresì che**, allo stato, per quanto a conoscenza di questo Ente, atteso il divieto ex lege di condurre animali in canili rifugio ubicati fuori regione e al di fuori del comprensorio competente per ASL, nessuna delle strutture insistenti nel territorio, come individuato ex lege, dispone di posti in numero sufficiente per accogliere i cani randagi di proprietà dell'Ente, attualmente custoditi presso il canile "Piccole Impronte" di Castellana Grotte;

**preso atto** che il Servizio Veterinario ASL territorialmente competente, già in data 27.12.2012, con nota n. 2115/ST/vet, si era espresso negativamente circa il trasferimento di tali cani randagi presso altre strutture;

**atteso**, quindi, che, allo stato, persistono, altresì aggravate dal lasso di tempo trascorso, le condizioni che sconsigliano il trasferimento di tali animali;

**ritenuto**, quindi, in ragione di quanto sopra detto, di dare continuità al servizio in oggetto, prorogandolo, a tutto il 31.12.2019, agli stessi patti e condizioni, anche di natura economica, del contratto in essere;

**dato atto** che la ditta individuata è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa in tema di affidamenti e contratti pubblici;

**vista** la nota trasmessa a mezzo pec, prot.19215 del 27.12.2018, con la quale è stata chiesta alla Ditta sopra menzionata, già affidataria del servizio in oggetto, la propria disponibilità alla proroga al 31.12.2019 del rapporto in corso, agli stessi patti e condizioni, anche di natura economica, e comunque fino alla nuova aggiudicazione del servizio, anche alla data eventualmente anteriore rispetto a quella sopra indicata;

**acquisita** l'accettazione, firmando per accettazione sulla stessa nota, in data 28.12.2018;

Documento firmato digitalmente

**visto** l'art. 1, comma 501, della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) pubblicata sulla G.U. n. 302 in data 30.12.2015, che prevede che gli enti locali possono effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000,00 euro;

**vista** la Legge 14 agosto 1991, n. 281 "*Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo*";

**vista** la Legge Regionale 3 aprile 1995, n. 12 "*Interventi tutela animali d'affezione e prevenzione randagismo*", come integrata dalla L.R. 09.08.2006, n. 26 "*Interventi in materia sanitaria*" e ss.mm.ii.;

**richiamata** la L.R. 25.02.2010, n. 4 "*Norme in materia di sanità e servizi sociali*" che:

a) all'art. 44 - Divieto conferimento animali - recita "*è fatto divieto di conferire animali in strutture di cui agli artt. 8 e 9 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 ubicate fuori regione e al di fuori del comprensorio competente per ASL ... omissis ...*";

b) all'art. 45 – Integrazione dell'articolo 14 della L.R. 12/1995 – stabilisce che "*all'art. 14 della L.R. 12/1995 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "2 bis. Il ricovero e la custodia dei cani sono assicurati dai comuni mediante apposite strutture"*;

**visto** l'art'36 comma 2 lett a del D.L.vo 18.04.2016 n. 50 ( Codice dei Contratti pubblici) che prevede che gli enti locali possono effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000,00 euro mediante affidamento diretto;

**visto** il vigente Statuto Comunale;

**visto** l'art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

**visto** il provvedimento sindacale del 05.10.2018 prot. gen n. 14754 avente per oggetto nomina del Responsabile del Settore VII "*Polizia Locale- Protezione Civile-Randagismo*"

**visto** l'art. 107 del Testo Unico Enti Locali 18.08.2000 n. 267 il quale prevede la competenza dei dirigenti alla adozione di atti che impegnano l'ente verso i terzi;

## **DETERMINA**

**1 di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento intendendosi qui interamente riportate e trascritte;

**2 di prorogare**, per l'effetto di quanto in premessa riportato, per la durata di anni uno e fino al 31.12.2019 l'esecuzione del servizio di "*ricovero, custodia e mantenimento cani randagi*", già affidato alla ditta Piccole Impronte di Angela Console, da Castellana Grotte, agli stessi patti e condizioni, anche di natura economica, del contratto in essere che prevede:

Documento firmato digitalmente

a) ricovero e cura di cani malati o infortunati non reimmettibili sul territorio a causa delle patologie da cui sono affetti;

b) cani ricoverati in via d'urgenza presso il canile, anche per il tramite di associazioni animaliste, in attesa di adozione ed affidamento a privati, con durata del ricovero dalla microchippatura o dalla effettiva presa in carico, con apposita attestazione, alla data in cui la ASL BA prende atto o rilascia nulla osta al trasferimento di titolarità del cane. Comprensivo di oneri per vaccinazione e test leishmaniosi;

c) cani ricoverati presso il canile a seguito di microchippatura e sterilizzazione, anche tramite associazioni animaliste, da parte della ASL BA, a partire dalla data di microchippatura\sterilizzazione alla data di reimmissione sul territorio ( max gg 10) con presa d'atto da parte di questo Settore - Randagismo. Il tutto alle stesse condizioni economiche della convenzione in corso

d) pagamento della somma di € 3,50 al giorno per ogni cane, comprensiva di ogni spesa, anche sanitaria e con esclusione del costo di smaltimento di eventuali carcasse di cani;

**3 di dare atto** che l'importo pro-die da corrispondersi, in favore della Ditta affidataria, per ogni animale custodito, non comprende le spese relative allo smaltimento di carcasse di cani eventualmente deceduti nel periodo di custodia e che lo stesso avverrà, nel rispetto delle leggi in materia, a cura e spese di questo Ente, a mezzo di ditta incaricata, di volta in volta, previa acquisizione dell'apposito Verbale di Accertamento da compilarsi a cura del Servizio Veterinario ASL, territorialmente competente;

**4 di assumere**, apposito impegno di spesa di € 36.000,00 IVA compresa, con imputazione alla missione 3 programma 1 titolo 1 macroaggregato 3 (cap. 468.08) epigrafato "*prestazione di servizi per sosta dei cani* del bilancio pluriennale 2018-2020, annualità 2019;

**5 di stabilire** che alla liquidazione dell'importo come innanzi stabilito e concordato, si procederà mensilmente, con separati e successivi Atti Determinativi, previo riscontro della regolarità contributiva;

**6 di stabilire** che alla liquidazione dell'importo come innanzi stabilito e concordato, si procederà, nel rispetto di quanto in deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 30.03.2015, senz'altra formalità che l'intervenuta efficacia della presente determinazione, a completo soddisfacimento dei servizi che qui si affidano, e subordinatamente alla ricezione di regolare fattura fiscale elettronica, al **Codice Univoco Ufficio DSAVHZ**, accettata dal Responsabile di questo Settore per verificata rispondenza alle condizioni pattuite;

**7 di dare atto** che non sussistono in capo al Responsabile del Settore e Responsabile del procedimento, conflitti di interesse, anche potenziali rispetto alla fattispecie in argomento o ai destinatari del provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

**8 di dare atto**, infine, che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza e quindi di pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente, secondo termini e modalità di cui alla vigente normativa in materia.

Documento firmato digitalmente

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo web [www.comune.castellanagrotte.ba.it/](http://www.comune.castellanagrotte.ba.it/), dopo la sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 153 co.5 del D.Lgs n. 267/2000.

*Il Responsabile dell'istruttoria*

Vito Mazzarisi

Il Responsabile del Settore  
M.Ilo Magg. Vito Mazzarisi

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.**

**L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Castellana Grotte**